Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 7 - 2023

Verona, 26 Luglio 2023

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

NEWS AMBIENTE

AMBIENTE - MUD 2023: proroga scadenza per le zone alluvionate……..……3
AMBIENTE - Procedure VAS e VIA: nuova modulistica e aggiornamento delle specifiche tecniche per l'invio della documentazione in formato elettronico……...3
EMISSIONI IN ATMOSFERA - Emissioni odorigene, via libera al decreto che adotta le nuove linee di indirizzo nazionali……...4
RIFIUTI -Qualifica di rifiuto: sentenza della Cassazione……6

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, 41° elenco giugno 2023……..6
SICUREZZA SUL LAVORO - Emergenza caldo estivo,misure prevenzione……..7
SICUREZZA SUL LAVORO - Sicurezza e salute sul lavoro nell'era digitale, nuovo sito Eu-Osha……..7
SICUREZZA SUL LAVORO – Elenco soggetti formatori, centri di formazione e sedi d'esame (D.M. 1.09.2021), nuova sezione sito Vigili del Fuoco……..8
SICUREZZA SUL LAVORO - Nomina degli RLS, interpello n. 4/2023……..8
SICUREZZA SUL LAVORO - Agenti chimici pericolosi, istruzioni ad uso dei lavoratori……...9
SICUREZZA SUL LAVORO - Nuovo applicativo INAIL per la consultazione di prodotti e strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio……..10
SICUREZZA SUL LAVORO - Piano Mirato di Prevenzione (PMP)……..10
SICUREZZA SUL LAVORO - Legge 8 giugno 2023, n. 85 conversione in legge del decreto legge 48/2003 (decreto lavoro) del 4 maggio 2023……12
SICUREZZA SUL LAVORO - Reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, pubblicata una guida INAIL per monitorare e valutare il rischio……14
SICUREZZA SUL LAVORO - Cellulare sul posto di lavoro: se il Phubbing diventa un problema di sicurezza……15

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA MACCHINE - Nuovo regolamento UE……..17
SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Formazione per gli utilizzatori industriali o professionali di diisocianati……..……19
SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Nuova restrizione per il Piombo……..20

APPROFONDIMENTI

SOSTENIBILITA' - Insieme verso la responsabilità sociale d'impresa, questionario importante riservato al Titolare……..……21

APINDUSTRIA confimiverona

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

AMBIENTE - MUD 2023: proroga scadenza per le zone alluvionate
https://www.apiverona.it/ambiente-mud-2023-proroga-scadenza-per-le-zone-alluvionate/

Fonte Ecocamere

Il 2 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 127 del 01/06/2023.

Il cosidetto "Decreto Alluvione", introduce misure per far fronte ai danni derivati dall’alluvione in specifiche zone dell’EmiliaRomagna, delle Marche e della Toscana: in particolare, l’art. 11 al comma 3 recita "*Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa".*

Sulla base di tale norma,la data di presentazione del MUD 2023 prevista per l’8 luglio si intende sospesa per i dichiaranti dei comuni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all’allegato 1 del D.L. n.61, fino al 31 luglio 2023.

AMBIENTE - Procedure VAS e VIA: nuova modulistica e aggiornamento delle specifiche tecniche per l’invio della documentazione in formato elettronico
https://www.apiverona.it/ambiente-procedure-vas-e-via-nuova-modulistica-e-aggiornamento-delle-specifiche-tecniche-per-linvio-della-documentazione-in-formato-elettronico/

Fonte Mase (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica)

Da circa un anno è attivo il Portale delle Valutazioni Ambientali (www.va.minambiente.it), accessibile dalla Sezione "Territorio" del sito web del Ministero, attraverso il quale è possibile consultare tutta la documentazione relativa alle procedure di VAS e di VIA in corso e concluse e lo stato delle singole procedure, aggiornato in tempo reale.

Con una media di circa 6000 accessi mensili, il Portale delle Valutazioni Ambientali si configura come mezzo fondamentale di comunicazione che garantisce ai diversi soggetti coinvolti la disponibilità di informazioni complete ed aggiornate e di strumenti operativi attraverso i quali facilitare l’accesso e la partecipazione del pubblico ed agevolare i proponenti negli adempimenti amministrativi e tecnici nelle diverse fasi dell’iter procedurale.

APINDUSTRIA confimiverona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Si segnala che recentemente sono state aggiornate le "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." e la modulistica per la predisposizione da parte dei proponenti dei principali atti amministrativi (istanza di VIA, elenco delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Si auspica un utilizzo sempre maggiore degli strumenti resi disponibili attraverso il Portale delle Valutazioni Ambientali, in particolare da parte dei proponenti, per contribuire all' efficienza e all'efficacia dei processi amministrativi e tecnici di VAS e di VIA.

Si richiama inoltre l'importanza di ricorrere all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata per l'invio dello osservazioni da parte del pubblico sui piani/programmi/progetti in fase di consultazione; tale modalità, come indicato nella pagina web dedicata del Portale delle Valutazioni Ambientali, consentirà una gestione più efficiente dell' elevato numero di documenti che pervengono al Ministero, prevalentemente in formato cartaceo, garantendo inoltre la loro tempestiva acquisizione per le valutazioni di competenza nell'ambito delle istruttorie tecniche di VAS e VIA.

EMISSIONI IN ATMOSFERA - Emissioni odorigene, via libera al decreto che adotta le nuove linee di indirizzo nazionali
https://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-emissioni-odorigene-via-libera-al-decreto-che-adotta-le-nuove-linee-di-indirizzo-nazionali/

Fonte MASE

È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali".

Il documento, molto atteso a livello nazionale dalle Regioni, dagli operatori e dai cittadini stante la loro accresciuta sensibilità sul tema, è frutto di un importante lavoro svolto dal Coordinamento Emissioni organizzato presso il MASE, a cui partecipano tutte le autorità competenti in materia, e mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l'attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee.

Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.).

In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.

Resta ferma l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

qui il decreto direttoriale di approvazione degli "Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

RIFIUTI -Qualifica di rifiuto: sentenza della Cassazione
https://www.apiverona.it/rifiuti-qualifica-di-rifiuto-sentenza-della-cassazione/

Fonte Ecocamere

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 24680 dell' 8 giugno 2023, si è espressa nuovamente sulla qualifica di rifiuto, ribadendo che deve essere dedotta da dati obiettivi e non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Inoltre, la possibilità di cedere quel "bene" a titolo oneroso non è rilevante al fine di escluderne la qualifica di rifiuto.

Quanto alla disciplina dei "sottoprodotti", la Corte ha sottolineato come i requisiti previsti dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere tutti soddisfatti e che l'onere della prova circa la sussistenza di tali condizioni deve essere assolto da colui che vuol godere del regime di favore.

Il testo completo della sentenza è disponibile sul sito web della Corte di Cassazione.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, 41° elenco giugno 2023
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-verifiche-periodiche-41-elenco-giugno-2023/

Il Ministero del lavoro ha adottato con il decreto direttoriale 76 del 20 giugno 2023 il 41°elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'elenco allegato al decreto, sostituisce integralmente il XXXX elenco adottato con decreto direttoriale precedente.

Si ricordano gli obblighi dei soggetti abilitati: il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO - Emergenza caldo estivo, Misure per la prevenzione del colpo di calore
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-emergenza-caldo-estivo-misure-per-la-prevenzione-del-colpo-di-calore/

Si segnala quanto riportato nel proprio sito dallo SPISAL Azienda Ulss 9 Scaligera della provincia di Verona.

Nella nostra realtà produttiva i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra e gli operai dei cantieri edili e stradali. Ed inoltre i lavoratori che sono esposti a fonti di calore radiante es.: acciaierie, fonderie, vetrerie.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/'08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e specificamente il lavoratore esposto ad agenti fisici tra i quali il microclima. Quindi anche al rischio di danni da calore tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.

Link
https://spisal.aulss9.veneto.it/Emergenza-caldo-estivo

SICUREZZA SUL LAVORO - Sicurezza e salute sul lavoro nell'era digitale, nuovo sito Eu-Osha
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-sicurezza-e-salute-sul-lavoro-nellera-digitale-nuovo-sito-eu-osha/

Fonte Eu-Osha https://osha.europa.eu/it

Disponibile sul portale Eu-Osha https://osha.europa.eu/it il nuovissimo sito web per la prossima campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri» 2023-2025, incentrata sulle tecnologie digitali sul lavoro, è già operativo.

Il sito contiene numerose risorse e informazioni riguardanti questa campagna, con indicazioni per la digitalizzazione sul lavoro intesa a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L'avvio ufficiale è previsto nell'ottobre 2023, ma già sono disponibili strumenti e funzionalità in diverse lingue.

Link al sito web della campagna (in inglese)

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO – Elenco soggetti formatori, centri di formazione e sedi d'esame (D.M. 1.09.2021), nuova sezione sito Vigili del Fuoco
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-elenco-soggetti-formatori-centri-di-formazione-e-sedi-desame-d-m-1-09-2021-nuova-sezione-sito-vigili-del-fuoco/

Fonte www.vigilfuoco.it

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell'Allegato II al citato decreto.

A tal fine sono individuati dei soggetti formatori aventi determinati requisiti come riportato nella circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 per l'espletamento dei corsi per tecnici manutentori qualificati nonchè per l'individuazione delle sedi di esame.

I soggetti formatori autorizzati, con i relativi centri di formazioni e sedi d'esame segnalati, sono inseriti in un apposito elenco riportato al link qui di seguito indicato:
•Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 19/06/2023)

Si rammenta che:
•le autorizzazioni rilasciate ai soggetti formatori hanno validità triennale, rinnovabili ad istanza;
•come già segnalato, le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potranno effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni allegate alle istanze pervenute, ai sensi dell'art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000.

link https://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=10362

SICUREZZA SUL LAVORO - Nomina degli RLS, interpello n. 4/2023
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-nomina-degli-rls-interpello-n-4-2023

Fonte Ministero del Lavoro

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro l'interpello n.. 4 del 26/06/2023 recante la risposta all'istanza: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito "all'interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008".

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

La Commissione Interpelli risponde a due domande dei COBAS riguardante le modalità di elezione e il numero minimo di RLS in aziende con più unità produttive:
1. Il comma 2 prevede che in tutte le aziende o unità produttive, sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l'azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?
2. Nel caso in cui la stessa azienda "supermercato", occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l'azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell'azienda.

Al riguardo la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a *"quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro"* e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

SICUREZZA SUL LAVORO - Agenti chimici pericolosi, istruzioni ad uso dei lavoratori

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-agenti-chimici-pericolosi-istruzioni-ad-uso-dei-lavoratori-2/

L' INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, ha reso disponibile la versione aggiornata dell'opuscolo "Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori", che contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche quali:

- la valutazione e gestione del rischio chimico;
- i valori limite di esposizione professionale;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la segnaletica di sicurezza;
- l'informazione e formazione;
- la sorveglianza sanitaria.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

La pubblicazione, di carattere divulgativo e generale, è indirizzata alle figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione dei agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio, quali ad esempio lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, datori di lavoro, responsabili e addetti servizio prevenzione e protezione e figure comunque impegnate in materia di igiene industriale e sicurezza sul lavoro.

L'opuscolo può essere utilizzato come supporto per l'informazione e formazione dei soggetti interessati su tutti i temi connessi al rischio chimico, comprese classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP.

Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori - INAIL

SICUREZZA SUL LAVORO - Nuovo applicativo INAIL per la consultazione di prodotti e strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-nuovo-applicativo-inail-per-la-consultazione-di-prodotti-e-strumenti-tecnici-per-la-riduzione-dei-livelli-di-rischio/

Fonte www.inail.it

Disponibile dal 22 maggio 2023 il nuovo applicativo per supportare il datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi.

Con circolare n. 18 del 19 maggio 2023 si comunica che, in attuazione dell'art. 28, co. 3-ter, d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, l'Istituto ha realizzato un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili, al datore di lavoro e alle imprese, prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'accesso all'applicativo è disponibile sul portale a partire dal **22 maggio 2023** ed è raggiungibile dal seguente percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio.

Per le richieste di assistenza e supporto è possibile rivolgersi al Contact center al numero 066001 o utilizzare il servizio "Inail risponde".

SICUREZZA SUL LAVORO - Piano Mirato di Prevenzione (PMP)
https://www.apiverona.it/sicurezza-e-salute-sul-lavoro-piano-mirato-di-prevenzione-pmp-2/

Si ricorda che lo SPISAL dell'ULSS 9 SCALIGERA ha attivato il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) per i settori metalmeccanico, della logistica e del legno, come previsto dal Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 (PRP).

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) si configura come un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
La Regione Veneto ha istituito gruppi tecnici tematici per i settori legno, logistica, metalmeccanica. Per ogni settore è stato estrapolato un elenco di aziende selezionate in base a criteri oggettivi (Flussi INAIL,infortuni positivi, gravità infortuni, numerosità dipendenti ecc.), eventualmente integrate da ulteriori imprese scelte in ambito territoriale.

Vengono messe a disposizione una check list di autovalutazione, utile a tutte le aziende dei settori interessati e una check list da compilare on line e restituire da parte delle Aziende che sono state direttamente convocate tramite lettera dello SPISAL.

Nello specifico, vengono messi a disposizione i seguenti strumenti:

1. check-list sui rischi specifici
focalizzate su alcuni rischi ritenuti particolarmente significativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Esse prevedono necessariamente risposte standard e semplificate rispetto alla reale complessità dei temi affrontati.

2. check-list di autovalutazione
E' un ulteriore strumento utile a supportare l'azienda nell'approfondimento dei principali rischi ritenuti particolarmente significativi e per individuare le misure di miglioramento per una corretta gestione dei rischi. Queste check-list sono e restano a disposizione del Datore di lavoro e delle figure della prevenzione.

FASI DEL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
1. Informazione alle Aziende e alle Parti sociali
Lo SPISAL ha invitato le aziende del settore (legno, logistica, metalmeccanica) ad un incontro in videoconferenza, cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle Parti Sociali, dove è stato presentato il Piano Mirato di Prevenzione, le fasi previste, il questionario delle check-list sui rischi specifici da compilare on-line e valutate dal Servizio SPISAL e le check-list di autovalutazione a disposizione delle aziende.

2. Interventi ULSS
Valutazione delle risposte ai questionari (check-list sui rischi specifici).
Selezione delle Aziende in cui effettuare sopralluoghi e approfondimenti.
Restituzione alle Aziende e alle Parti Sociali dei risultati finali, conseguiti con l'analisi sui settori.
Offerta eventuale di momenti informativi/formativi alle figure della prevenzione aziendale.

PIANI MIRATI E IMPLEMENTATI
Sul Sito dello SPISAL sono messi a disposizione i contenuti dei Piani Mirati di Prevenzione implementati dall'Ente stesso, comprensivi di tutto il materiale documentale di riferimento per:
- Settore Legno
- Settore Logistica
- Settore Metalmeccanica

Link ad altri documenti Sito SPISAL - Piano Mirato di prevenzione

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO - Legge 8 giugno 2023, n. 85 conversione in legge del decreto legge 48/2003 (decreto lavoro) del 4 maggio 2023
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-legge-8-giugno-2023-n-85-conversione-in-legge-del-decreto-legge-48-2003-decreto-lavoro-del-4-maggio-2023/

Fonte: Il sole 24 ore – Smart 24 HSE e Gazzetta ufficiale

Di seguito alcune delle principali modifiche al D. Lgs. 81/2008 - sulla salute e sicurezza sul lavoro (in blu):

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo **e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 .**

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

Articolo 25 - Obblighi del medico competente
Il medico competente:
e-bis in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

DI SEGUITO ALCUNE DELLE ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 8 GIUGNO 2023, N. 85:

Art. 15
Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva
1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16
Attività di vigilanza nella Regione siciliana
Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana.

Art. 17
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SICUREZZA SUL LAVORO - Reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, pubblicata una guida INAIL per monitorare e valutare il rischio
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-reati-relativi-alla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-pubblicata-una-guida-inail-per-monitorare-e-valutare-il-rischio/

A fine giugno è stato pubblicato da INAIL il documento “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d.lgs.231/01”, frutto della collaborazione multidisciplinare tra professionisti dell’associazione Capitalimprese e delle imprese associate, della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza e della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL. In particolare, vengono fornite indicazioni su come monitorare e misurare i rischi di commissione dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro attraverso specifiche modalità operative conformi allo standard volontario UNI ISO 45001:18.

Le linee guida rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti; contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del d.lgs. 231/01.

Con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stata introdotta, per la prima volta nel nostro ordinamento, la possibilità che un ente possa essere sottoposto a sanzioni a fronte della commissione di taluni illeciti penali. Il decreto prevede una serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell’ente, di natura pecuniaria ed interdittiva, qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili.

Linkal documento
Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO - Cellulare sul posto di lavoro: se il Phubbing diventa un problema di sicurezza
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-cellulare-sul-posto-di-lavoro-se-il-phubbing-diventa-un-problema-di-sicurezza/

Fonte Polistudio

Il cellulare è un dispositivo ormai essenziale per tutti, nella vita personale e sul lavoro. Le funzionalità dello smartphone sono talmente tante che non è possibile farne a meno in ogni momento della giornata: dall'intrattenimento alla comunicazione telefonica, dai pagamenti al monitoraggio dell'attività sportiva, dalle ricette mediche fino alle e-mail.

Con lo smartphone si è anche assottigliata la linea di confine tra le comunicazioni private e professionali. Capita in tutte le aziende di gestire colleghi, fornitori o clienti via telefono o whatsapp. E non solo. Grazie a questo strumento, ogni lavoratore ha la tranquillità di rimanere in contatto con l'esterno, ad esempio con la propria famiglia, anche quando si trova in azienda, perché il cellulare personale è il contatto più rapido in caso di emergenza.

Uso del cellulare sul posto di lavoro: una presenza ormai irrinunciabile
Lo scenario quotidiano, che vede ognuno di noi in costante connessione, solleva però diverse questioni di rilievo per le aziende, che spaziano dalla protezione dei dati personali e sensibili durante le interazioni con gli altri (concernenti sicurezza informatica e privacy), alla tutela dei lavoratori che devono avere la possibilità di disconnettersi una volta terminato l'orario di lavoro.

Per affrontare la situazione, le aziende possono adottare alcune misure. Innanzitutto, possono dotare i propri collaboratori di telefono aziendale in modo tale da mantenere separati l'ambito professionale e quello personale. Altre politiche possono includere indicazioni sulle modalità di comunicazione preferite, l'uso di account aziendali per le e-mail di lavoro e la scelta di strumenti per chat e videochiamate tra colleghi che si possono utilizzare sia dal pc che dallo smartphone.
In questo modo il ricorso al cellulare privato è più limitato.
Tuttavia, in questo articolo desideriamo focalizzarci su un ulteriore aspetto: il collegamento tra l'uso del cellulare sul posto di lavoro (sia esso personale o aziendale) e i potenziali rischi per la salute e la sicurezza.

Cos'è il Phubbing e perché se ne parla sempre di più?
Negli ambienti lavorativi si sente sempre più spesso parlare del fenomeno del Phubbing.
Il termine "phubbing" indica la combinazione delle parole "phone" (telefono) e "snubbing" (snobbare). Si riferisce all'atto di ignorare o trascurare le persone presenti fisicamente intorno a noi a causa del nostro utilizzo eccessivo o iperfocalizzato del cellulare.
Il phubbing si verifica quando siamo così concentrati sui nostri telefoni che ignoriamo o non diamo importanza alle persone con cui siamo fisicamente presenti. Questo comportamento può causare sentimenti di isolamento, mancanza di relazioni vere e solitudine.
Il phubbing può avvenire in diverse situazioni sociali, ad esempio durante una cena tra amici o familiari, durante una conversazione con il proprio partner, un incontro di lavoro o durante una riunione. È diventato un fenomeno sempre più comune e l'ambito aziendale non è escluso.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

In generale, il phubbing è considerato un comportamento poco rispettoso e poco empatico verso gli altri ma in ambito lavorativo può trasformarsi anche in qualcosa di peggio: pensiamo, ad esempio, a un operatore che non risponda tempestivamente a un allarme perché distratto dal telefono.
Diversi studi online suggeriscono che le persone consultano il cellulare dalle 80 alle 150 volte in un solo giorno. È evidente l'importanza di trovare un equilibrio tra l'uso delle tecnologie e le relazioni personali per evitare di cadere nel phubbing e promuovere il rispetto e l'attenzione reciproca nelle interazioni sociali, ma anche trovare un giusto equilibrio in ambito aziendale.

È vietato usare il cellulare al lavoro?
Di per sé no, ma dipende dai casi. Non è consentito utilizzare il cellulare aziendale per scopi personali, come ad esempio fruire di servizi o applicazioni a pagamento se non sono autorizzati. Non è consentito utilizzare il cellulare personale per intrattenersi a lungo durante l'orario di lavoro e distraendosi dalle mansioni previste.
Per il resto dei casi, non ci sono indicazioni univoche a livello di contratti nazionali.
Inoltre, la giurisprudenza evidenzia come il semplice utilizzo momentaneo (una breve telefonata a casa o la lettura veloce di una notizia online) non può costituire una causa di licenziamento, così come la sbirciatina al cellulare di tanto in tanto per verificare la presenza di messaggi o di chiamate urgenti.
Tuttavia, anche queste considerazioni possono non valere per tutte le categorie di lavoratori. Bisogna infatti effettuare una **valutazione sulla base delle** mansioni affidate all'operatore: se un autotrasportatore si distrae al cellulare è un comportamento di una certa serietà e pericolosità; molto meno invece se la stessa condotta la pone in essere un impiegato davanti al proprio computer. Altro esempio molto attuale: sarebbe impossibile vietare l'uso prolungato dei social network a un addetto alla comunicazione aziendale perché si andrebbe a togliergli uno strumento di lavoro.

L'uso del cellulare sul lavoro è da considerare un rischio?
A partire dal d.lgs. n. 626/1994 e a seguire nel d.lgs. 81/08 l'ordinamento giuridico italiano prevede la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e indica che questa è fondata innanzitutto su una corretta e completa valutazione dei rischi lavorativi. Tutto dipende dal luogo di lavoro e dalle mansioni dell'operatore.
Il cellulare potrebbe essere considerato potenziale fattore di rischio lavorativo per due motivi:
1) La valutazione del rischio legato all'esposizione onde elettromagnetiche (in via prudenziale, perché non ci sono evidenze scientifiche); in questo caso basterebbe dotare di dispositivi come cuffiette o auricolari il personale che deve effettuare molte telefonate.
2) La valutazione del rischio legato alla distrazione che può essere determinata dall'uso del cellulare rispetto ai compiti da svolgere.

Quando il phubbing diventa un rischio, si può vietare l'uso del cellulare al lavoro?
Rispetto, quindi, all'eventualità che il cellulare possa costituire un elemento di distrazione per il lavoratore va sottolineato come il rischio sia particolarmente insidioso in relazione a mansioni che richiedono la massima attenzione per il lavoratore, ad esempio nel caso in cui la mancata attuazione delle disposizioni aziendali esponga il lavoratore e/o i suoi colleghi a un concreto pericolo.

APINDUSTRIA confimiverona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

In questi casi può rivelarsi utile predisporre un regolamento interno o una procedura specifica in cui viene vietato l'uso del cellulare in reparti aziendali caratterizzati da un rischio di infortunio elevato in cui gli operatori non possono assolutamente essere distratti dalle telefonate o dalle chat.

Concludendo, l'uso del cellulare al lavoro non è da condannare in senso generale. Va valutato con attenzione il fenomeno del **phubbing, in cui per definizione l'uso del cellulare è continuo**. Se il lavoratore non può fare a meno di utilizzare il cellulare tutto il giorno perché rientra nelle sue mansioni va tutelato rispetto all'esposizione a potenziali rischi, tra i quali il tecnostress.

Se invece l'azienda vuole tutelarsi rispetto alle possibili distrazioni che derivano dal lavoratore che usa continuamente lo smartphone, può valutare di redigere regolamenti interni, definendo politiche chiare per tutti.

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA MACCHINE - Nuovo regolamento UE
https://www.apiverona.it/direttiva-macchine-nuovo-regolamento-ue/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GUUE n. 165 serie L del 29/06/2023 il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.Nella Gazzetta Ufficiale GUUE n. 169 serie L del 4/07/23 è stata pubblicata la Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 suddetto con modifiche per le date di entrata in vigore (si ricorda che lo strumento legislativo del regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento).

Il nuovo regolamento macchine, che entra in vigore il 19 luglio 2023, **verrà applicato a partire dal 20 gennaio 2027,** ad esclusione delle disposizioni che seguono:

- notifica degli organismi di valutazione della conformità, la cui disciplina entra in vigore il 20 gennaio 2024
- obbligo per gli Stati membri di dover stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento in questione, da parte degli operatori economici e devono adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurarne la relativa attuazione, la cui applicazione decorre a partire dal 20 ottobre 2023
- inclusione delle macchine e dei prodotti correlati nell'elenco di quelle soggette a specifica valutazione di conformità qualora venga riscontrato un potenziale rischio intrinseco grave e se:

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

a) non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; oppure
b) esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui; oppure
c) esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l'applicazione erronea ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole; oppure
d) esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie,

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie si evidenzia:

- l'obbligo per gli Stati membri di non impedire la messa a disposizione sul mercato dei prodotti immessi sul mercato in conformità alle precedenti disposizioni prima del 20 gennaio 2027, la cui disciplina entra in vigore il 19 luglio 2023;
- le disposizioni relative alla vigilanza del mercato dell'Unione e alle procedure di salvaguardia dell'unione, la cui applicazione decorre a partire dal 19 luglio 2023 in sostituzione di quelle previste dalla normativa previgente, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura di salvaguardia;
- i certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità alla precedente normativa rimangono validi fino alla loro scadenza, la cui applicazione decorre a partire dal 19 luglio 2023.

Di seguito alcune delle principali novità del Regolamento Macchine 2023/1230.
Nel regolamento vi sono disposizioni che riguardano, ad esempio, i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute per le macchine, le quasi-macchine e i prodotti correlati, nonché la procedura di valutazione della conformità degli stessi.
A differenza della direttiva macchine (che si applica alle macchine nuove e non ha mai preso in considerazione gli interventi di modifica), il nuovo regolamento macchine si applica anche ai prodotti che hanno subito "modifiche sostanziali", esempio:

- effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
- che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
- che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l'adozione di:
- ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o
- misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.

In questo caso il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.

Il Regolamento si compone di 54 articoli e 12 allegati, l'ultimo è una tabella di concordanza tra gli articoli della Direttiva Macchine e il nuovo regolamento.Gli articoli sono suddivisi in 9 Capi (disposizioni generali; obblighi degli operatori economici; conformità dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento; valutazione della conformità; notifica degli organismi di valutazione della conformità; vigilanza del mercato dell'unione e procedure di salvaguardia dell'unione; delega di poteri e procedura di comitato; riservatezza e sanzioni; disposizioni transitorie e finali).Seguiranno approfondimenti anche con seminari dedicati.

rona
rese
rona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Formazione per gli utilizzatori industriali o professionali di diisocianati
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-reach-formazione-per-gli-utilizzatori-industriali-o-professionali-di-diisocianati/

Si ricorda che gli utilizzatori di diisocianati, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, dovranno aver completato con esito positivo una formazione sul loro uso sicuro entro il 24 agosto 2023. Il regolamento 1907/2006 alla voce 74 dell'allegato XVII prevede le seguenti restrizioni all'uso degli diisocianati.

Non vanno utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Non vanno immessi sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

La formazione va tenuta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anche on line, e deve contenere una serie di argomenti (vd. voce 74 dell'allegato XVII del regolamento) suddivisi in formazione:
a) generale
b) di livello intermedio
c) avanzata.

API INDUSTRIA confimi verona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

La formazione deve essere fatta per i seguenti usi:

- manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad es. appena reagiti, ancora caldi);
- applicazioni per fonderie;
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
- manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- applicazione a spruzzo all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
- qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

In particolare:

· la formazione di cui alla lettera a) deve essere fatta per tutti gli usi industriali e professionali;
· la formazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta per i seguenti usi: manipolazione di miscele all'aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo; applicazione con pennello; applicazione per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione e la stessa deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Nuova restrizione per il Piombo
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-reach-nuova-restrizione-per-il-piombo/

Pubblicato nella G.U.U.E. del 05 maggio 2023, n. L123 il regolamento (UE) 2023/923 del 03 maggio 2023 con il quale è vietata l'immissione sul mercato o l'uso in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) se la concentrazione di Piombo è uguale o superiore allo 0,1% in peso del materiale in PVC.

Il regolamento modifica l'allegato XVII, voce 63, colonna 2, del Reg. (CE) 1907/2006 (cd. REACH), e si applica dal 29 novembre 2024. Sono previste alcune deroghe per alcuni prodotti in PVC recuperato o per articoli i cui usi sono normati da altri regolamenti.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOSTENIBILITA' - Insieme verso la responsabilità sociale d'impresa, questionario importante riservato al Titolare
https://www.apiverona.it/insieme-verso-la-responsabilita-sociale-dimpresa/

La Responsabilità Sociale è oggi a pieno titolo parte della cultura di impresa in quanto elemento intrinseco alla gestione aziendale; la sostenibilità può essere un fattore critico di successo per conseguire risultati durevolmente positivi nel medio e lungo termine.

Ogni volta che un'azienda attiva e fa crescere iniziative orientate ai temi della rendicontazione non finanziaria, al welfare aziendale e ad una maggiore consapevolezza del management sui temi della sostenibilità, in realtà sta attivando un diverso rapporto con i clienti, con il territorio e più in generale con tutte le parti interessate.

Si possono aprire così nuovi scenari di competitività e di cultura della responsabilità sociale molto utili e importanti per il futuro aziendale sui mercati nazionali e internazionali e per i rapporti con banche ed enti finanziatori.

Vi invitiamo a compilare un veloce questionario che consentirà allo staff di Confimi Apindustria Verona di orientarsi, a partire dalle necessità e fabbisogni delle aziende associate, nello sviluppo di proposte informative, formative e consulenziali in ambito di sostenibilità.

Il questionario può essere compilato anche in forma anonima.

APINDUSTRIA confimiverona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it